

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 240

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENSORIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1994

Norme concernenti l'istituzione del ruolo nazionale dei
medici scolastici

ONOREVOLI SENATORI. - La tutela della salute degli alunni frequentanti le scuole statali di ogni ordine e grado richiede in primo luogo la creazione nell'ambiente scolastico di una coscienza sanitaria, che è una componente educativa e mira a promuovere, nei singoli, atteggiamenti consapevoli e comportamenti positivi nei confronti della salute propria e di quella della comunità. Per realizzare tali obiettivi, funzionali ad una scuola che interagisce con la più vasta comunità ed accoglie la sfida dei bisogni emergenti dalla lettura del territorio nelle sue dimensioni strumentali, ambientali, culturali e politiche, è indispensabile la presenza nella scuola di apposito personale medico da impegnare in modo continuativo nei compiti di medicina scolastica e in tutte le attività che concorrono,

mediante la tutela della salute e dell'igiene nella scuola, alla promozione del processo di formazione integrale ed armonica della personalità delle giovani generazioni. Pertanto, nel quadro della pluralità degli interventi educativi e della corresponsabilità didattica, e vista la disciplina dettata al riguardo dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, dall'articolo 4, primo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nonché dagli articoli da 104 a 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si propone all'esame del Parlamento il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il ruolo nazionale dei medici scolastici, assunti con regolare concorso ed inquadrati nel corpo docente.

2. Per ogni mille alunni, anche di plessi scolastici diversi, opera un medico scolastico.

Art. 2.

1. Il coordinamento organizzativo ed amministrativo del personale medico di cui all'articolo 1 è affidato alle unità sanitarie locali territorialmente competenti.

Art. 3.

1. Il personale medico scolastico deve:

- a) assicurare la presenza continuata durante l'arco delle lezioni giornaliere;
- b) conservare le schede aggiornate di ciascun alunno frequentante le scuole statali presenti nel territorio di sua competenza;
- c) sottoporre a visita medica preliminare e *in itinere* tutti i soggetti educandi allo scopo di accertare gli eventuali impedimenti a una normale frequenza scolastica;
- d) tenere settimanalmente lezioni agli alunni sull'educazione alla salute secondo la programmazione in atto nelle singole scuole, d'intesa con i capi d'istituto;
- e) assicurare agli alunni consulenze ed incontri su problemi di carattere medico e medico-sociale, nello spirito di cui agli articoli da 104 a 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) coordinare gli interventi medici per gli alunni portatori di *handicap*, secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977 n. 517, dalla legislazione regionale in materia di diritto allo studio e dalle direttive contenute nei protocolli d'intesa tra provveditorati agli studi, enti locali ed unità sanitarie locali, come già previsto dalle circolari del Ministro della pubblica istruzione n. 250 del 1983 e n. 250 del 1985.

Art. 4.

1. I medici espletano le loro funzioni in un ambulatorio scolastico fornito delle indispensabili attrezzature e situato di regola nella sede distrettuale.